

# Studio Legale Avv. Raffaele Leone

Patrocinante in Cassazione  
Via Pontano 61, 80122 Napoli \* Tel. 081/7618093 - Fax 081/680892  
pec: avvraffaeleleone@legalmail.it

Napoli, 30/05/2013

## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ufficio III° Dichiarazione di Ricorso per Cassazione

Il sottoscritto Avv. Raffaele Leone, difensore di fiducia del Sig.

**IOVINO LUIGI**

Parte lesa nel procedimento penale n.755/012 K R.G.G.I.P. con il presente atto dichiara che intende proporre, come in effetti propone

### RICORSO PER CASSAZIONE

Avverso l'ordinanza di archiviazione del procedimento penale n.8327/011 f.n.c.r. e n.75/012 R.G.K. pronunciata dalla Dott.ssa Alessandra Boffi – Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Roma – Ufficio III° in data 23 maggio 2013, depositata in data 24 maggio 2013 e notificata mezzo fax in pari data al difensore, ordinanza con la quale è stata respinta ex art. 409, 410 e 411 c.p.p. l'atto di opposizione alla archiviazione presentata dal Sig. Iovino Luigi disponendone l'archiviazione, e ordine di restituzioni degli atti al P.M.sede.

Per brevità espositiva la difesa allega in originale l'ordinanza impugnata, anche per evitarne il totale inserimento nella parte motiva del ricorso de quo.

Analogamente, al fine di rendere possibile una più completa ed esauriente valutazione da parte dell'Ecc.ma Corte di Cassazione, il difensore stima indispensabile allegare i seguenti atti:

- Atto di riapertura delle indagini in data 30/09/2011 con annessi allegati come da certificazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Roma nell'Ufficio del P.M. Dott. Roberto Cucchiari.

- Memoria depositata in data 03/01/2012 al P.M. Tribunale di Roma alla Dott.ssa Gregori con annessi allegati con cui si chiedeva una rubrica di incolpazione coerente con i dati documentali allegati.
- L'atto originale in copia con il quale il Sig. Iovino Luigi depositava alla Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori, P.M. del Tribunale di Roma, la richiesta di riapertura delle indagini di cui al procedimento penale n.8327/011 R.G.N.R. – reg. K., depositato c/o la segreteria dal Sig. Iovino Luigi in data 27/01/2012;
- Istanza prodotta dal P.M. del Tribunale di Roma Dott.ssa Gregori depositata dal Sig. Iovino Luigi in data 02/03/2012 con allegati con ulteriore dovizia di elementi di fatto motivanti le rassegnate conclusioni.
- Atto di opposizione datato 10/08/2012 in copia con cui è stata prodotta opposizione al rigetto e la richiesta di riapertura delle indagini, prodotta alla Dott.ssa M.T. Gregori;
- Ulteriore atto di riapertura delle indagini datato 28/08/2012 prodotto alla stessa P.M. Dott.ssa Gregori;
- Memoria illustrativa della opposizione all'archiviazione in data 06/05/2013 indirizzata alla Dott.ssa Boffi e depositata in data 09/05/2013;
- Sentenza in copia del Tribunale di Nola, già prodotto come documento, ma oggi la sentenza del Tribunale di Nola n.860/07 R.G.N.R. e n. 1309/09 R.G.Dib, sentenza n. 379/013 divenuta esecutiva in data 9/05/2013.

La produzione documentale esibita di cui è stata richiesta l'acquisizione, provata con l'atto di deposito valutato unitamente al fascicolo pendente innanzi al Tribunale di Roma per le ragioni dette, Ufficio 3° consente di poter con serenità rassegnare all'Ecc.ma Corte di Cassazione i seguenti

### MOTIVI

**Nullità dell'ordinanza ex art.606 lett. b) , d) ed e) come si ravvisano emergenti da quanto qui di seguito esposto.**

Un primo dato emerge di sicura evidenza è come l'ordinanza impugnata, pur inserendo nel suo corpo una ricostruzione, è incompleta secondo quanto gli atti del procedimento penale 8327/11 si sono evoluti, in quanto se è pur vero che in data 11 gennaio 2007 il Sig. Iovino Luigi faceva aprire procedimento penale con una precisa quanto circostanziata denuncia, documentalmente corredata da fatti e circostanze costituenti prova, del tutto inopinatamente il procedimento veniva iscritto a Napoli come procedimento n. 301391/07 R.G. mod. 45 rubricato "denuncia di Iovino Luigi per abusi giudiziari ed edilizi nella provincia di Napoli" inoltrato alla Procura di Roma dove assumeva il n. 63513/07 R.G. contro ignoti; quindi non ai

n.43687/10 e n.24675/010 come è dato leggere della ordinanza impugnata. Continua l'ordinanza "dopo una prima richiesta di archiviazione respinta dal G.I.P. di Roma, venivano indagati su esplicita indicazione del G.I.P., che restituiva gli atti al P.M. quanti erano stati indicati dalla parte lesa. Tuttavia, ciò nonostante, senza che vi sia stata ulteriore acquisizione, il P.M. di Roma ex art. 11 c.p.p. reiterava la richiesta di archiviazione, che, opposta dal Sig. Iovino Luigi, ma accolta dal G.I.P. di Roma con ordinanza del 16/12/10-31/01/11 che non ha ravvisato elementi idonei a configurare il reato di abuso di ufficio, o condotte penalmente rilevanti a carico dei soggetti indagati".

Come e quanto vi sia una manifesta contraddizione tra un ritenuto accoglimento dell'opposizione da parte del G.I.P. di Roma, con l'ordinanza indicata e la conclusione invece che dallo stesso sarebbe stata poi assunta non merita ulteriore esemplificazione stante la sua oggettiva evidenza.

Sta di fatto, tuttavia, che, benché contraddetta l'ordinanza di archiviazione era impugnata dalla parte lesa in cassazione, che purtroppo non accoglieva per motivi di rito e non di merito, nel senso che era impedita la valutazione di quanto oggettivamente offerto alla valutazione di quei Giudici dall'assenza della firma del difensore. Tuttavia nelle more, sempre nella convinzione di essere nel giusto nel richiedere Giustizia il Iovino presentava nuova richiesta di riapertura delle indagini, evidenziando una diversa qualificazione giuridica che, da tutto il pregresso, indiscutibilmente noto a chi aveva posto in essere i comportamenti censurati e censurabili, come comprovati documentalmente dagli atti offerti, ma non ancora suscettibili di conclamata verità processuale, comportamenti poggiati tutti su dati noti che rendevano ab initio possibile che si potesse non solo configurare una legittima concessione edilizia, quale quella ottenuta dalla de Vecchio Costruzioni in quanto la sua validità era solo apparente oltreché altrettanto noto, a chi aveva preparato e prodotto gli atti per la sua concessione che si era proceduto ben consapevole della assoluta impossibilità di poter conseguire qualsivoglia sanatoria e men che meno dichiarazione di agibilità di quanto edificato.

Tale verità storica, documentale, acquisita al di là di ogni ragionevole dubbio in tanti provvedimenti Giurisdizionali succedutesi nel tempo, tutti analiticamente indicati nella memoria depositata alla Dott.ssa Boffi in data 9 maggio 2013, sono tutti ulteriori elementi non solo ignorati completamente nell'ordinanza impugnata, ma per di più con dichiarazione di inammissibilità ex art., 410 comma 1° non essendo stato indicato l'oggetto della investigazione suppletiva con i relativi elementi di prova.

Come e quanto l'assunto meriti la censura che l'Ecc.ma Corte di Cassazione riterrà di acquisire consegue ed è connessa ed è conclamata da tutta la produzione documentale

ancorché in copia ma con copia di atti autentici offerta alla valutazione del Giudice, documentazione acquisita agli atti, e, ciò nonostante, non solo non esaminata mancandone in atti ogni e qualsivoglia esame comunque rilevabile, ma anche ove la documentazione avesse trovato il riscontro della giudicante, le ragioni di tale mancato riconoscimento ovvero utilizzo. Non resta che riportarsi, come già detto, a tutto quanto di documentale offerto a sostegno e necessaria informativa, fin dall'instaurazione del primo procedimento, all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria procedente, proprio a far data dall'11 gennaio 2007 che, diligentemente, l'ordinanza ha richiamato all'inizio della sua narrazione.

Allo stato attuale deve quindi intendersi, in questa sede specifica dell'atto di impugnazione innanzi alla Ecc.ma Corte di Cassazione che tutte e ciascuna delle istanze, delle memorie e per ultimo della sentenza del Tribunale di Nola devono intendersi per integralmente riportate e trascritte, facendone parte, come detto integrale, per consentire non solo che possa essere ritualmente ricostruito, valutato e sanzionato da idonea qualificazione Giuridica tutti e ciascuno dei comportamenti documentalmente evidenziati, e tanto non solo per tutta la produzione allegata e posta all'attenzione del Giudice con memoria datata 6/05/2013 e depositata in data 09/05/2013, documentazione che fotografa, trattandosi di documenti giudiziari, tutti conferenti, confluenti e determinanti le qualificazioni giuridiche che l'Ecc.ma Corte di Cassazione riterrà di evidenziare, trovando un ulteriore, ove fosse necessario ma di certo non lo è, ulteriore dicevamo tassello nella sentenza, oggi prodotta in forma esecutiva del Giudice Monoeratico del Tribunale di Nola.

Il passaggio in giudicato di detta sentenza conclama, ove fosse stata ulteriore necessità che quanto ab initio sostenuto in ogni attività giurisdizionale posta in essere dalla Del Vecchio Costruzioni verso la parte lesa Iovino e famiglia era ab initio sancita da illegittimità insanabile, nota a chi la aveva creata e posta in essere e ciò nonostante, pervicacemente sostenuta in fase giudiziaria ed esecutiva, tante è che il Giudice Civile di Prime Cure Dott. Criscuolo, non ravvisando le nullità successivamente conclamate per l'illegittimo comportamento di quanti oggettivamente denunziati durante l'iter processuale ad oggi proseguito hanno posto in essere atti esecutivi intrinsecamente, soggettivamente e oggettivamente illegittimi.

Ne è prova la sentenza detta del Tribunale di Nola pronunciata verso i Sigg. Rossi Ciro e Severi Carlo, nelle loro rispettive qualità, che, rinviati a giudizio per i reati di cui agli artt. 110, 481 c.p., perché in concorso tra loro, attestavano falsamente nella relazione depositata al Comune di Casalnuovo che i grafici rappresentanti lo stato dei luoghi degli edifici e delle sistemazioni esterne, oggetto della pratica di condono edilizio presentata dalla Del Vecchio

Costruzioni, si presentavano come diversa distribuzione delle superfici degli appartamenti senza comportare né modifica alla sagoma delle costruzioni, né aumento delle superfici utili, né modifica delle destinazioni d'uso.

Tutte circostanze esistenti sin dall'inizio note a quanti le avevano poste in essere e tacite con comportamento illegittimo e da perseguire.

Di tutto quanto finora illustrato e rappresentato costantemente e documentalmente e quindi con prova documentale non ha avuto finora riconoscimento giudiziario che rappresenta un'aderente lettura del contesto con le conseguenze che dalla lettura medesima ne dovevano discendere.

Per tale falsità, da sempre sostenuta dalla parte lesa nel corso del primo giudizio innanzi al Tribunale Civile di Napoli, definito con sentenza del Giudice Mauro Criscuolo che riteneva invece che fosse tutto legittimo, è il dato storico che ha reso possibile al giudicante di ritenere quello dei coniugi Iovino espediente per sottrarsi al loro impegno risultante dal compromesso sottoscritto.

Dall'esame quindi della produzione offerta che deve intendersi in questa sede, come detto integralmente riportata e trascritta è dato evincere le carenze come sancite dalla normativa invocata con la serena fiducia che sarà infine possibile accettare come gli atti esibiti e le verità storiche che i documenti esibiti concludono, finora negletti dal Giudice di merito, ove nel caso ulteriormente approfonditi per una più facile lettura per l'Ecc.ma Corte di Cassazione con il deposito di ulteriore memoria esplicativa si confida.

**P.Q.M.**

Si confida che la Corte Ecc.ma, in accoglimento della impugnazione come prodotta e come ulteriormente precisata, vorrà compiacersi di ritenere e disporre.

Grato si porgono i sensi della più perfetta osservanza.

Avv. Raffaele Leone

